



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

UFFICIO PRESIDENZA CONSIGLIO GRANDE e GENERALE PROTOCOLLO	
N°	1076
Data	27-05-2014

Progetto di Legge ordinaria

“Protezione ed utilizzo dello Stemma Ufficiale della Repubblica e di altri stemmi, segni ed emblemi pubblici”

- TITOLO I -

Art. 1

(Utilizzo dello stemma ufficiale)

1. Gli organi istituzionali, gli enti e gli uffici del Settore Pubblico Allargato hanno diritto di utilizzare, senza previa autorizzazione, lo stemma ufficiale definito dalla Legge Costituzionale XXXXX
2. Salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3 della presente legge, è vietato qualsiasi utilizzo da parte di privati dello stemma ufficiale nella versione definita dalla Legge Costituzionale XXXXX. E' altresì vietato l'utilizzo dello stemma ufficiale in ogni sua versione o foggia precedentemente utilizzate.
3. E' in ogni caso vietata l'apposizione dello stemma ufficiale, o di singole parti di esso, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, sui prodotti o sul loro imballaggio.

Art. 2

(Riproduzioni)

1. E' fatto obbligo di utilizzare lo stemma ufficiale di cui ai modelli grafici allegati alla Legge Costituzionale XXXXX e senza alterazioni.
2. I disegni originali dello stemma ufficiale, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale, sono conservati presso la Segreteria Istituzionale.
3. La riproduzione dello stemma ufficiale a fini didattici o didascalici da parte di privati su libri o pubblicazioni, è soggetta a specifica autorizzazione scritta.

Art. 3

(Autorizzazioni all'utilizzo dello stemma ufficiale in caso di patrocinio)

1. L'autorizzazione all'utilizzo dello stemma ufficiale è concessa:
 - a. dalla Reggenza, unitamente alla concessione dell'Alto Patrocinio;
 - b. dalle Segreterie di Stato o dal Congresso di Stato, nel caso in cui venga concesso il Patrocinio ad attività, iniziative, eventi, manifestazioni di rilevante interesse per la Repubblica di San Marino o nel caso di sponsorizzazioni;
2. L'autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale ha lo scopo di:
 - a. Incrementare la visibilità della Repubblica di San Marino e delle sue istituzioni;
 - b. Valorizzare attività ed eventi;
 - c. Proteggere da usi inappropriati dello stemma ufficiale.
3. L'utilizzo dello stemma ufficiale è oggetto di previa espressa autorizzazione scritta, in cui devono essere definiti durata di utilizzo, portata, aspetto grafico.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

4 L'autorizzazione è concessa sempre dopo avere istruito la richiesta e valutato la rilevanza dell'interesse.

5 Tutto il materiale pubblicitario inerente iniziative ed eventi per i quali sia stato autorizzato l'uso dello stemma ufficiale deve essere inviato per l'approvazione alle autorità concedenti, prima di essere divulgato.

6 Le autorità concedenti vigilano, servendosi anche della Commissione di cui al successivo articolo 11, sul rispetto delle condizioni e delle modalità di utilizzo dello stemma ufficiale

Art. 4 (Patrocinio)

1 Il patrocinio è la forma più prestigiosa di sostegno che la Reggenza, il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato possono dare ad una iniziativa, evento o manifestazione organizzate da privati.

2. Al patrocinio corrisponde la richiesta di autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale al fine di evidenziare l'appoggio delle autorità concedenti ad una attività organizzata da soggetti privati.

3. Ogni domanda per la concessione di patrocinio ad una iniziativa, evento o manifestazione è indirizzata alla competente autorità concedente.

4. Ogni qualvolta il Congresso di Stato o le singole Segreterie di Stato concedano il patrocinio deve comparire sul materiale pubblicitario l'espressione "Con il patrocinio di". Qualora il patrocinio venga concesso dalla Reggenza l'espressione è "Sotto l'Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti".

Art. 5 (Criteri per la concessione del patrocinio)

1. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso dello stemma ufficiale presuppone che:

a. la richiesta di patrocinio sia formulata e presentata nelle forme prescritte dalla presente legge;

b. sia effettuata ad opera delle autorità concedenti, una valutazione dei vantaggi e dei rischi che ogni iniziativa o manifestazione comporta per l'immagine e la reputazione della Repubblica di San Marino.

2. Qualora sia stato attribuito il patrocinio a iniziative, eventi o manifestazioni che si rivelino prive di qualità, le autorità concedenti possono revocare il sostegno all'iniziativa e ritirare il patrocinio, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.

3. Le richieste di patrocinio devono essere presentate non meno di 60 giorni prima dell'inizio dell'attività, evento o manifestazione.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma che precede costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

5. Il patrocinio non può essere attribuito a manifestazioni o eventi politici, religiosi, sindacali o militari.

Art. 6



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

(Domanda di patrocinio)

1. La richiesta scritta di patrocinio, da presentare all'Autorità interessata, deve contenere:
 - l'accurata descrizione e i dati relativi a programma, luogo, data, durata della iniziativa manifestazione o evento;
 - bilancio di previsione della manifestazione che chiarisca le finalità profit o non profit, le fonti di finanziamento e i destinatari di eventuali proventi;
 - copia dello statuto dell'organizzazione o ente richiedente;
 - il tipo di azioni di comunicazione previste;
 - la sottoscrizione di una dichiarazione di impegno a sottoporre alla Autorità concedente il materiale pubblicitario, prima della divulgazione al pubblico;
 - l'impegno a fornire una dettagliata relazione e rendicontazione sugli esiti della manifestazione.

- TITOLO II -

Art. 7

(Stemma che può essere utilizzato o riprodotto a fini commerciali da parte di privati)

1. Ogni persona fisica o giuridica può domandare l'autorizzazione ad utilizzare o sfruttare a fini commerciali lo stemma della Repubblica. L'autorizzazione può essere concessa esclusivamente in riferimento allo stemma definito dal modello grafico adottato con decreto delegato.
2. Si considera utilizzo dello stemma ogni riproduzione dello stemma a scopo decorativo o di fregio architettonico su fronti esterni di edifici di proprietà di privati.
3. Si considera utilizzo dello stemma ogni riproduzione dello stesso atto a indicare la provenienza geografica o la nazionalità di imprese, enti o associazioni, federazioni o società sportive sammarinesi. La riproduzione dello stemma da solo o in unione con il rispettivo emblema o marchio per beni o servizi, può essere autorizzata solo per annunci e pubblicità, carta intestata, siti internet.
4. Si considera sfruttamento a fini commerciali dello stemma ogni riproduzione o esposizione dello stesso, in qualsiasi forma o foggia, effettuata con qualsiasi mezzo grafico su qualsiasi supporto, su beni o prodotti destinati al commercio o sul loro imballaggio.
5. L'utilizzo o lo sfruttamento a fini commerciali deve avvenire nel rispetto dell'immagine della Repubblica di San Marino.
6. E' illegittimo l'uso dello stemma quando non sia debitamente autorizzato, quando sia atto a trarre in inganno circa la provenienza geografica o la nazionalità di aziende, enti o associazioni o quando sia posto in essere in forme tali da costituire atto di dispregio nei confronti dei simboli della Repubblica.

Art. 8

(Autorizzazione all'utilizzo o allo sfruttamento dello stemma di cui all'art. 7)



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

1. L'utilizzo o lo sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica è condizionato al rilascio di autorizzazione scritta del Congresso di Stato, previo parere consultivo della Commissione di cui al successivo articolo 11.
2. E' in ogni caso vietata l'apposizione dello stemma di cui all'art. 7, o di singole parti di esso, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, sui prodotti o sul loro imballaggio.
3. Le modalità e le condizioni di sfruttamento a fini commerciali dello stemma di cui all'art. 7 sono disciplinate da contratto di concessione in cui sia riportata la clausola: "Ogni uso della stemma deve essere previamente autorizzato e approvato in forma scritta". L'autorizzazione allo sfruttamento dello stemma a fini commerciali è limitata a quanto espressamente pattuito nell'accordo contrattuale.
4. L'autorizzazione allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma comporta la pattuizione di un compenso a favore dell'Ecc.ma Camera, commisurato al tipo di bene su cui lo stemma è riprodotto, al numero degli esemplari prodotti e distribuiti, all'area di vendita o diffusione.

Art. 9

(Altri segni, simboli o emblemi pubblici)

1. Gli organi, gli enti ed uffici del settore pubblico allargato, i corpi di polizia e militari della Repubblica, le Giunte di Castello hanno il diritto all'uso esclusivo della propria denominazione, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo in loro dotazione.
2. Il Congresso di Stato, previo parere positivo dell'Organo, Organismo, Ufficio, ente autonomo o Corpo di Polizia o Militare, Giunta di Castello interessato, può autorizzare lo sfruttamento a fini commerciali degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1, e la stipula di un contratto di concessione, sentito il parere consultivo della Commissione di cui al successivo art. 11.
3. E' in ogni caso vietata l'apposizione degli stemmi, emblemi o segni distintivi di cui al comma 1, come elemento di marchi per prodotti e servizi o di marchi collettivi, sui prodotti o sul loro imballaggio.
4. La riproduzione a fini didattici o didascalici su libri o pubblicazioni, degli stemmi, emblemi e segni distintivi di cui al comma 1 è soggetto a specifica autorizzazione scritta da parte dell'organo o corpo interessato
5. Gli stemmi dei Castelli della Repubblica di San Marino sono definiti con decreto delegato.

Art. 10

(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione alla riproduzione, utilizzo o sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica, nella forma definita dall'apposito decreto delegato di cui all'art. 7, deve essere depositata presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi e deve indicare:
 - dati identificativi del richiedente;
 - legale rappresentante;
 - accurata descrizione delle forme di utilizzo;
 - accurata descrizione delle modalità di utilizzo;
 - riproduzione fotografica o grafica della merce o del servizio;



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

- quantitativo di produzione o di acquisto da parte di terzi produttori;
 - dati identificativi di eventuali terzi produttori della merce su cui compare lo stemma;
 - sede/i presso la quale è effettuata il commercio e modalità di commercializzazione;
 - quantitativi di prevista commercializzazione su base annuale.
- 2 La concessione dell'autorizzazione alla riproduzione, all'utilizzo o allo sfruttamento commerciale dello stemma presuppone che la richiesta di autorizzazione sia formulata e presentata nelle forme prescritte dalla presente legge.
- 3 Qualora si riscontri da parte dei soggetti autorizzati un uso difforme da quello autorizzato il Congresso di Stato può revocare l'autorizzazione, esercitando, se del caso, ogni diritto al risarcimento di eventuali danni.
6. Le domande di autorizzazione devono essere presentate non meno di 90 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo o sfruttamento ai fini commerciali.
7. Il mancato rispetto del termine di cui al comma che precede costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

Art. 11

(Commissione Tecnica di Valutazione – Contratto di concessione)

1. La Commissione Tecnica di Valutazione è composta:
- dal Direttore dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi o suo delegato;
 - dal Dirigente dell'Avvocatura dello Stato o suo delegato;
 - dal Dirigente della Segreteria Istituzionale o suo delegato.
2. La Commissione può avvalersi di esperti o di altri uffici della Pubblica Amministrazione.
3. La Commissione esamina in via preliminare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo o allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica e degli emblemi di cui all'art. 9 e, in caso di sfruttamento a fini commerciali, predispone altresì una bozza del relativo contratto.
- 4 Il contratto che disciplina lo sfruttamento a fini commerciali dello stemma e degli emblemi di cui all'art. 9 viene sottoscritto per la parte pubblica dal Dirigente dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art.12

(Vigilanza)

- 1 Le forze di polizia sono tenute a vigilare sul divieto di utilizzare lo stemma ufficiale di cui alla Legge Costituzionale XXXXX e sull'utilizzo in costanza di autorizzazione dello stemma della Repubblica di cui all'art. 7 e di stemmi o emblemi di cui all'art. 9.
- 2 Le forze di polizia qualora accertino che soggetti privati utilizzano al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 e all'art. 3 della presente legge lo stemma ufficiale o sfruttano a fini commerciali lo stemma di cui all'art. 7, senza la prescritta autorizzazione e contratto di concessione, procedono alla constatazione del fatto, al fermo cautelativo della merce, al prelievo di un campione e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 407 del Codice Penale e per il sequestro e la confisca della merce.
- 3 I Corpi di Polizia redigono processo verbale del fermo, da cui si evinca:
- a) la data e il luogo dell'accertamento;



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

- b) il nome o la ragione sociale e l'ubicazione dello stabilimento, deposito o esercizio in cui è stata constatata la presenza di merce su cui compare lo stemma o gli emblemi, in assenza della prescritta autorizzazione;
 - c) le modalità del fermo della merce e del prelievo del campione;
 - d) le generalità della persona che ha assistito al fermo in qualità di titolare dell'impresa, di rappresentante o di detentore della merce;
 - e) la dichiarazione che il titolare dell'impresa o un suo rappresentante o il detentore ha trattenuto copia del verbale;
 - f) la dichiarazione che il verbale è sottoscritto dall'interessato o che il medesimo si è rifiutato di sottoscriverlo;
 - g) la firma del o dei verbalizzanti e quella del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante o del detentore della merce;
 - h) le eventuali dichiarazioni aggiuntive del titolare dell'impresa, del rappresentante o del detentore della merce;
 - i) la dichiarazione del titolare dell'impresa o di un suo rappresentante o del detentore della merce di avere avuto conoscenza dell'intimazione a regolarizzare la merce ai sensi e agli effetti dell'art. 14, comma 1 della presente legge e di sentirsi edotto del termine concesso per la regolarizzazione senza necessità di ulteriori notifiche.
- 4 Il verbale è redatto in un unico originale trattenuto dal corpo di polizia e di cui, una copia autentica è inviata all'Autorità Giudiziaria, una è rilasciata all'interessato o a chi lo rappresenta, una viene inviata all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi.

Art.13 *(Sanzioni)*

1. La sanzione pecuniaria amministrativa di competenza del Commissario della Legge prevista dall'art. 407 del Codice Penale è aumentata nel minimo da Euro 25,00 a Euro 3.000,00 e nel massimo da Euro 103,00 a Euro 6.000,00.
2. In caso di condanna al pagamento della contravvenzione prevista dall'art. 407 del Codice Penale il Commissario della Legge dispone la confisca della merce e la eventuale distruzione di essa o la devoluzione al pubblico erario.

Art.14 *(Norme transitorie)*

1. In via transitoria a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, le forze di polizia, qualora accertino violazioni alla presente legge, procedono alla constatazione del fatto, al fermo cautelativo della merce e al prelievo di un campione, intimando al contravventore di procedere alla richiesta di autorizzazione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data della constatazione.
2. Qualora il contravventore non ottemperi, nel termine prescritto, a richiedere l'autorizzazione all'utilizzo o allo sfruttamento a fini commerciali dello stemma della Repubblica o degli emblemi di cui all'art. 9 o qualora l'autorizzazione non venga concessa, le forze di polizia che hanno effettuato la constatazione procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 407 del Codice Penale e per il sequestro e confisca della merce.



Repubblica di San Marino
Segreteria di Stato per gli Affari Interni

Art.15
(Rinvio)

1. E' demandata a regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo da parte dello Stato dello stemma ufficiale di cui alla legge Costituzionale XXXXX, per la produzione di beni destinati ad uso diretto da parte di organi istituzionali.
2. E' demandata a regolamento la disciplina delle modalità di utilizzo da parte di organi, enti, uffici o servizi dello Stato dello stemma ufficiale su carta intestata o altre forme di comunicazione esterna, al fine di uniformare l'identità visiva dell'Amministrazione e delle pubbliche istituzioni.

Art. 16
(Abrogazioni)

1. E' abrogata la Legge 16 marzo 1988 n. 47.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art.17
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.